



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – 2014 – 0038330 del 26/11/2014

Pratica N.:

Ref. Mittente:

A ILVA S.p.A.
Trasmessa via PEC
direzione.taranto@ilvapec.com

e p.c. ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,
il coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Trasmessa via PEC
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A ARPA Puglia
Trasmessa via PEC
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla Commissione AIA-IPPC
Trasmessa via e-mail
commissioneAIA.ILVA@minambiente.it

**OGGETTO: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto -
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma
9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 45782 del 7/11/2014 -
violazione prescrizione paragrafo 9.6.4.8 del decreto di AIA del
4/8/2011: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10**

Facendo seguito all'allegata nota prot. 45782 del 7/11/2014 (DVA-2014-36918 del 11/11/2014), pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi indicati.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Infine codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Ufficio Mittente: DIVISIONE IV - RIS Sezione AIA
Il Dirigente: Dott. Giuseppe Presti
Funzionario responsabile: Antonio D. Milillo - milillo.antonio@minambiente.it - 06 5722 5924
DVA-4RI-AIA-14_2014-0065-DOC

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientaleMinistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

07 NOV, 2014

045782

TRASMISSIONE VIA PEC

E.prot DVA - 2014 - 0036918 del 11/11/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Divisione IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.itProcura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto
Via Marche, s.n. - 74123 TARANTO
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

Copia

ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 - 70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto - c/o ex Ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto AIA n.DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte. DPCM 14-03-14 (G.U. 08-05-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla Legge 116 del 11 agosto 2014.

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 08-09 luglio 2014. Accertamento violazioni e proposta di diffida in merito al recupero ambientale R10 del rifiuto CER 100202.

Nelle giornate dal 08 luglio al 09 luglio 2014, è stata effettuata la seconda visita ispettiva ordinaria trimestrale presso lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte (TA).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate, a cura di ARPA Puglia, attività di campionamento ed analisi.

Ad integrazione dell'esito preliminare del controllo, inoltrato con nota ISPRA prot.32749 del 07/08/2014 (Allegato 1), si rappresenta quanto di seguito riportato.

A seguito della trasmissione da parte di ARPA Puglia dei rapporti di prova 2953/13 Rev.1 e Rev.2 del 25/03/2014, con la nota prot. 54571 del 08/10/2014, acquisita da ISPRA al prot.41027 del 13/10/2014 (Allegato 2), è emerso che i risultati delle determinazioni analitiche sull'aliquota di rifiuto campionato in data 11/09/2013 presso l'impianto recupero ferrosi (IRF), classificato come CER 100202 "rifiuti prodotti dai processi termici-rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio-scorie non trattate", hanno evidenziato il superamento della concentrazione del parametro cloruri nel test di cessione rispetto ai limiti previsti dal DM 05/02/1998.

Il Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del decreto di AIA 2011, analizza tale attività di recupero sia al § 4.15.13 sia al § 9.6.4.8, subordinando il recupero della scoria non trattata CER 100202 all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, con la specifica condizione che le determinazioni analitiche siano inferiori ai valori limite prescritti dal DM 05/02/98.

Nel corso della visita ispettiva del giorno 08 luglio 2014 è stato richiesto ad ILVA S.p.A. di inoltrare documentazione attestante le modalità di gestione del rifiuto e la sua destinazione finale, oltre ad eventuali rapporti di caratterizzazione analitica del lotto di scoria deferrizzata CER 100202 campionato da ARPA Puglia in data 11/09/2013 all'uscita dall'impianto IRF, ed eventualmente di altri lotti risalenti al medesimo periodo e successivi.

Nel corso dell'ispezione del 08-09 luglio 2014 sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in tre originali, in contestuale con ILVA S.p.A. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati inoltre sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione (Allegato 3).



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Successivamente alla visita ispettiva in loco, ILVA S.p.A. ha dato riscontro alla suddetta richiesta con l'allegato 2 alla nota DIR 330 del 30/07/2014 (Allegato 4), acquisita da ISPRA al prot. 32598 del 06/08/2014, inoltrando documentazione sulle modalità di gestione e destinazione finale della scoria deferrizzata CER 100202, corredata da rapporti di caratterizzazione analitica che attestano l'effettuazione dell'attività di recupero ambientale [R10] presso la ex cava di calcare Mater Gratiae.

Contestualmente si è proceduto alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici, verificando che i rapporti di prova 2953/13 Rev.1 e Rev.2, emessi in data 25/03/2014 da ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, evidenziano sull'aliquota di rifiuto CER 100202, scoria deferrizzata dell'impianto IRF, campionato in data 11/09/2013, il superamento del parametro cloruri avendo riscontrato un valore pari a 351 +/- 14 mg/l rispetto al limite prescritto di 100 mg/l.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto del § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 che prescrive che l'attività di recupero ambientale R10 per le scorie non trattate CER 100202 sia subordinato all'ottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 05/02/98.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Istituto, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) effettui caratterizzazioni analitiche, incluso il test dell'eluato, della scoria deferrizzata CER 100202 per ogni trasporto standardizzato di 990.000 Kg. al fine di attestare in maniera continuativa, per un periodo di tre mesi, l'ottemperanza di quanto prescritto nel § 9.6.4.8 del PIC (pagg.963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011;
- b) comunichi preventivamente sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia, Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, le date di effettuazione dei campionamenti di cui al punto a), per consentire la supervisione dei monitoraggi e le eventuali verifiche in contraddittorio da parte di ARPA Puglia;
- c) trasmetta, per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia, Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, i rapporti analitici dei campionamenti, non appena disponibili, unitamente ad una relazione di sintesi degli esiti ottenuti, riportati anche in forma tabellare e grafica, con annessa analisi statistica. I risultati dell'analisi statistica saranno propedeutici alla definizione del Piano di campionamento secondo le indicazioni della norma UNI 10802 rev. 2013.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Istituto, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene applicabile il comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordices*.

In ragione del regime sanzionatorio di cui al citato comma 3 dell'articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, segnalando che la redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di ISPRA Antonino Letizia, Fabio Ferranti e Francesco Andreotti, ed è condivisa da ARPA Puglia.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. *Alfredo Pini*

Allegati:

- All.1 - Nota ISPRA prot. 32749 del 07/08/2014;
- All.2 - Nota ARPA Puglia prot. 54571 del 08/10/2014;
- All.3 - Verbale di visita ispettiva (18 pagine);
- All.4 - Nota ILVA S.p.A. prot. DIR 330 del 30/07/2014 con evidenze CER 100202.

Pec Direzione

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: venerdì 7 novembre 2014 10:25
A: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; aia@pec.minambiente.it;
prot.procura.taranto@giustiziacert.it; dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: ESITO VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA SENSI ART 29-DECIES DLGS
152/2006 - 08-09/07/2014 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PROPOSTA DIFFIDA
MERITO RECUPERO AMBIENTALE R10 RIFIUTO CER 100202 - FIRMA PINI
[iride]299982[/iride] [prot]2014/45782[/prot]
Allegati: _00406301-0.pdf; _Allegati 1-2-3-4 - ILVA-TA_zip_00406303-0.zip; datiiride.xml

Protocollo n. 45782 del 07/11/2014 Oggetto: ESITO VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUATA SENSI ART 29-DECIES
DLGS 152/2006 - 08-09/07/2014 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PROPOSTA DIFFIDA MERITO RECUPERO
AMBIENTALE R10 RIFIUTO CER 100202 - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA
TERRITORIO E MARE,ARPA PUGLIA,PROCURA REPUBBLICA TARANTO,ARPA PUGLIA